

Unione Province d'Italia



UPI

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023 2025

EMENDAMENTI UPI

Roma, 5 dicembre 2022

EMENDAMENTI PRIORITARI

1. *(attribuzione di risorse per favorire il riequilibrio del comparto Province)*

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 137 BIS

(incremento fondi di parte corrente per le Province)

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 278 milioni per l'anno 2023, 350 milioni per l'anno 2024 e 438 milioni per l'anno 2025.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare al 2025 l'assegnazione dell'importo stanziato a favore delle Province (a normativa vigente a partire dal 2031) per il finanziamento delle funzioni fondamentali sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge di bilancio 2021.

A normativa vigente infatti, il fondo è previsto in 600 milioni a decorrere dal 2031 (di cui 438 stimati per le Province secondo i dati attuali) ma occorre necessariamente accelerare questa assegnazione entro il triennio, stante il grosso gap attestato dalla Commissione Tecnica Fabbisogni standard tra capacità fiscali, fabbisogni standard e contributo alla finanza pubblica pari a 842 milioni.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 137 BIS

(incremento fondo di parte corrente per le Province)

1. Il Fondo di cui al comma 1, art. 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per gli anni 2023 e 2024 per 200 milioni di euro annui. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MOTIVAZIONE

L'anno 2022 si sta chiudendo con la registrazione di importanti riduzioni di gettito dei due principali tributi propri delle Province e Città metropolitane: a fine ottobre sono stati attestati circa 221 milioni di minori entrate, (-78 milioni per Rcauto e -142 milioni per Ipt con un decremento percentuale sul 2021 rispettivamente del -5,5% e - 9,8%) in via di consolidamento fino a fine anno.

Nel corso del 2022 il ripiano di questa perdita di gettito è stato in parte ottenuto grazie alla normativa che regola il c.d. "fondo Covid", consentendo agli enti di poterlo utilizzare per attenuare le minori entrate tributarie.

Tenendo conto che il fondo covid non è più previsto per il 2023 e successivi, occorre garantire, ancorchè in valore di stima, il rifinanziamento dell'apposito fondo in modo da garantire un livello di entrate tributarie pari a quello registrato nel 2021, poiché il contesto economico attuale è destinato a rimanere sostanzialmente immutato almeno nel prossimo anno, con le evidenti ricadute sul settore automobilistico. In caso contrario, non sarà possibile per molti enti garantire l'equilibrio di parte corrente dei loro bilanci, con tutte le evidenti conseguenze del caso in ordine alle spese necessarie e agli investimenti in corso.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 137 BIS

(eliminazione spending review digitalizzazione Province)

All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato alla eliminazione della spending review per Province e Città metropolitane prevista per gli anni 2023-2025 per un importo di 50 milioni annui.

Questa spending review, peraltro collegata a risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, digitalizzazione e potenziamento del lavoro agile, appare distonica e incongruente rispetto al dato di realtà delle Province (e CM), che evidenziano uno squilibrio finanziario di notevole entità.

Ma soprattutto le Province sono l'unico livello di governo a non aver beneficiato di alcun canale di finanziamento per la digitalizzazione nel PNRR

Per questi motivi si chiede l'eliminazione di una spending review che appare priva di ogni fondamento, se non paradossale rispetto alla situazione reale.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(Neutralizzazione oneri contrattuali)

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettaglio ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

L'efficacia di questa proposta normativa è evidentemente limitata alla vigenza del dm 11.1.2022, applicativo per le Province, che dovrà essere rivisto a decorrere dall'1.1.2025.

5. *(Programma straordinario assunzioni di personale specializzato)*

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(Programma straordinario assunzioni di personale specializzato)

Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire alle Province di assumere personale a tempo determinato non dirigenziale altamente specializzato per rafforzare le strutture tecniche finalizzate agli investimenti, ferma restando la possibilità di una loro successiva stabilizzazione presso gli enti attraverso l'utilizzo degli spazi assunzionali qualora la sostenibilità finanziaria sia garantita.

La misura è specificamente orientata a qualificare le dotazioni organiche degli enti attraverso figure specifiche quali, progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale, ecc.

Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede l'innesto di personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

6.(Eliminazione contributo allo Stato per costi della politica province)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 137 BIS

(eliminazione contributo allo Stato costi politica)

A decorrere dall'anno 2023 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150 bis, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 52 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a sopprimere il taglio alle risorse correnti delle Province delle Regioni a Statuto ordinario previsto dalla legge di riordino n. 56/14 che aveva originariamente sancito la gratuità della carica di presidenti di provincia.

Successivamente, a seguito della reintroduzione di una indennità per i Sindaci in qualità di Presidenti di Provincia, ai sensi dell'articolo 57 quater del dl 124/19, considerata come integrazione di quella percepita come Sindaco ed a carico della Provincia, e, ancor di più a valle di quanto disposto dal articolo 1, commi 583 e 584 della legge di bilancio 2022 n. 234/21, le Province si trovano nelle condizioni di ripristinare il capitolo di bilancio relativo ai costi della politica e, contestualmente, a versare all'erario le somme previste a regime dall'articolo 1, comma 150 bis della legge n. 56/14.

Ad ogni incremento di indennità per i sindaci, il legislatore statale ha provveduto alla relativa copertura finanziaria per i Comuni.

7.(utilizzo ribassi d'asta per interventi di edilizia scolastica)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 101 BIS

(Utilizzo ribassi d'asta per edilizia scolastica)

Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di consentire di agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, anche utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti...).

L'emendamento consente agli enti locali di disporre dei ribassi d'asta ottenuti per interventi di edilizia scolastica, che altrimenti confluirebbero automaticamente nel Fondo Unico Edilizia scolastica di cui al DL 179/2012 art. 11 comma 4-sexies.

L'utilizzo dei ribassi d'asta avviene secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Tale previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi ma consentirebbe in molti casi di portare a termine interventi oggi divenuti irrealizzabili a causa dell'aumento del costo dei materiali e dell'energia che hanno portato anche un incremento nei prezzi regionali

EMENDAMENTO

ARTICOLO 79

(Disposizioni in materia di revisione dei prezzi)

Al comma 1 lettera b) sono soppresse le parole “qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa consente agli enti locali soggetti attuatori degli interventi compresi nel PNRR e PNC di poter utilizzare, al fine di sostenere gli incrementi delle materie prime, anche i ribassi d'asta, cosa che ad oggi invece è preclusa per gli interventi di edilizia scolastica per espressa disposizione ancora vigente.

ULTERIORI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 79 BIS

(Piattaforma ReGis)

Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo:

“Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario per fare chiarezza circa la piattaforma da implementare da parte delle stazioni appaltanti-enti locali per il monitoraggio e rendicontazione di tutti i progetti PNRR, indipendentemente dal Ministero-Amministrazione titolare che eroga il relativo finanziamento.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 80 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 80 BIS

(differimento termini rendicontazione)

All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "entro l'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro i due anni successivi".

MOTIVAZIONE

*La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il triennio 2021/2023 (cfr dm 7 maggio 2021 n.225 di riparto e utilizzo dei fondi per ponti e viadotti), stante il fatto che il relativo applicativo (quello necessario all'autorizzazione del programma dei lavori) è stato chiuso **non già il 31 maggio 2021, bensì il 30 settembre 2021** (vedi il decreto del Direttore Generale dott. Morisco n. 540 del 30 luglio 2021) a causa del protrarsi dei tempi relativi alla predisposizione del decreto interministeriale ministeriale.*

Di fatto la certezza dell'autorizzazione al programma è stata acquisita dalle Province nei 90 giorni successivi, rendendo impossibile utilizzare pienamente le risorse previste per l'anno 2021 e dunque procedere alla loro effettiva "messa a terra" nell'anno medesimo.

*Considerato il **ritardo con cui è stato dato avvio al programma triennale**, si rende necessario emendare la tempistica di certificazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di non incorrere nella relativa revoca.*

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 80 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 80 BIS

(Acquisizione pareri Pnrr)

Per i progetti di opere pubbliche comunque finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) i pareri, i visti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati sono resi dalle amministrazioni competenti, ivi comprese quelle proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'amministrazione procedente, anche tramite conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1900, n. 241. Decorso inutilmente tale termine i predetti pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati si intendono acquisiti con esito positivo.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto reca disposizioni per l'acquisizione in tempi rapidi e certi (30 giorni) dei pareri e atti di assenso comunque denominati sui progetti di opere pubbliche finalizzati all'attuazione del PNRR. Tra le amministrazioni competenti tenute al rispetto della norma sono comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 101 BIS

(Normativa antincendio edilizia scolastica)

- 1. Al fine di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma antincendio degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione e merito un fondo pari a 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da ripartire con decreto dell'Istruzione e merito di concerto con il ministero dell'Economia, previa intesa in Conferenza Stato Città, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 tra le Province e le città metropolitane.**
- 2. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio, n. 19, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".**

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira alla costituzione di un fondo specifico, presso il Ministero dell'istruzione emerito, destinato alla completa messa in sicurezza, sotto il profilo della disciplina prevenzione incendi, degli istituti scolastici secondari superiori. Il fondo, pari a complessivi 350 milioni per il biennio 2023/2024, consentire a Province e Città metropolitane di attuare gli interventi per essere in regola con il termine previsto con il comma 2.

Il comma 2 infatti è finalizzato a prorogare il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola al 31.12.2024.

Considerando l'elevato numero di edifici scolastici ancora privi della certificazione prevenzione incendi (circa 22.130 edifici, ossia il 54,92% del totale), l'emendamento è finalizzato ad evitare il rischio che dal 1 gennaio 2023 gli enti locali siano costretti a chiudere la maggioranza delle scuole.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 137 BIS

(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 5, comma 14 - quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali.

MOTIVAZIONE: Il regime agevolativo del sistema forfettario applicato per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate per l'erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, già previsto dalla disciplina del COSAP e confermato con il Canone Unico Patrimoniale, è rappresentato dal fatto che l'attività di erogazione di energia venga effettuata in favore dei cittadini (utenti) e alla utilità che così è ad essi direttamente assicurata, in quanto, solo in tal modo, trova ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale ed alle sue entrate finanziarie. (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 23257 Anno 2020). L'estensione in via interpretativa della platea dei beneficiari del regime forfettario agli imprenditori economici, già in precedenza legittimamente assoggettati al canone ordinario in regime di COSAP, porterebbe ad un sostanziale azzeramento delle entrate degli Enti locali assicurate dalle concessioni di occupazioni del sottosuolo con cavidotti, cozzando con il chiaro disposto normativo che non contempla la produzione di energia elettrica tra le attività beneficiarie di detto regime e creando, nel contempo, un grave problema di equilibri di bilancio, in spregio alla stessa legge della istituzione del CUP, che obbliga gli Enti locali al rispetto nell'invarianza di gettito con riferimento a quello conseguito con il COSAP (comma 817 della Legge n. 160/2019).

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 137 BIS

(disciplina canone unico strade provinciali)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "di comuni" con le parole "di centri abitati"
2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "L'applicazione del canone dovuto" con le parole "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"

MOTIVAZIONI

L'emendamento di cui al primo capoverso serve a correggere un erroneo richiamo al regime proprietario delle strade così come definito dal Codice della Strada, laddove all'articolo 2 comma 7 riporta che "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Questo riferimento normativo (che è invece correttamente richiamato al comma 837) è strettamente correlato alla corretta applicazione del canone unico in materia di occupazione del suolo pubblico. Il canone, che è di natura patrimoniale, non può infatti disgiungersi dal regime proprietario delle strade, che è individuato dal Codice della strada. L'errata indicazione, contenuta nella formulazione attuale del comma 818, alla popolazione del comune anziché al centro abitato (che è una delimitazione territoriale deliberata dal comune) sta comportando difformi applicazioni della norma e complessità procedurali, pregiudicando in alcuni casi l'incasso del canone unico provinciale.

L'emendamento di cui al secondo capoverso è finalizzato a chiarire che l'unicità del canone è riferita al soggetto attivo e non al soggetto passivo, allorché i presupposti di imposta (imposta pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico) siano riferiti a due enti diversi: nel caso di occupazione del suolo pubblico con mezzo pubblicitario su strade provinciali, il canone unico è dovuto al comune per il messaggio pubblicitario, ed alla Provincia per l'occupazione del suolo pubblico pubblicitario.

Nel caso in cui (quello descritto dal comma 820 vigente) il mezzo pubblicitario insista su suolo comunale, il "canone unico" è effettivamente unico ed è dovuto al Comune. Ciò, per converso esplicita il fatto alla provincia compete comunque il canone per l'installazione del mezzo pubblicitario, laddove questo sia su demanio provinciale.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 137 è aggiunto il seguente:

**ARTICOLO 137 BIS
(disapplicazione divieti per le Province)**

Al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, sono soppresse le lettere a) e b)

MOTIVAZIONE

Dopo la disapplicazione progressiva, avvenuta negli anni passati, dei vincoli e delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale, contenute nelle lettere da c) a g) del comma in esame, si propone di eliminare definitivamente la parte ancora vigente dell'articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2015. Si tratta del divieto, ad oggi vigente per le sole Province, di contrarre mutui per funzioni diverse da quelle relative alla valorizzazione ambientale, alla manutenzione di strade e scuole, nonché di sostenere spese di rappresentanza.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 139
(Conguaglio finale a seguito di certificazione per i ristori per il COVID-19)

L'ultimo capoverso è così riformulato:

“Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, ovvero sono attestate le eventuali risorse non sufficienti”

MOTIVAZIONI

Al termine del “ciclo di vita” del fondo Covid per gli anni 2020,2021 e 2022 è necessario attestare la possibilità che queste non siano state complessivamente sufficienti agli enti dei comparti interessati, e non solo che siano state assegnate per eccesso.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 142 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 142 BIS

(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)

MOTIVAZIONE

La norma che qui si intende emendare è quella che consente la possibilità di utilizzo proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per l'estinzione anticipata del debito, anche per la quota capitale in ammortamento, in presenza di determinate condizioni:

- a) che l'ente dimostri, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) che l'ente, in sede di bilancio di previsione non registri incrementi di spesa corrente ricorrente,*
- c) che l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'emendamento è finalizzato ad eliminare la condizione di cui alla lettera b) (incremento di spesa corrente) poiché non risponde alla logica di flessibilità che invece era a monte della disciplina recata dal comma 866.

A distanza di cinque anni dalla formulazione della norma, infatti, si propone l'eliminazione del vincolo previsto dalla lettera b), che renderebbe difficilmente applicabile tale flessibilità a fronte di dinamiche di incremento della spesa corrente pressoché rigide, come gli incrementi di spesa di personale derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, l'incremento delle spese energia e gas nonché del costo delle materie prime e quindi dell'inflazione, nonché l'incremento della componente interessi nelle rate di mutuo oggetto di rinegoziazione per effetto del rallentamento nella restituzione della quota capitale rispetto al piano di ammortamento originario.

Restano fermi i vincoli di cui alla lettera a) e c).

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 142 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 142 BIS

(disposizioni in materia di applicazione dell'avanzo enti locali)

Al comma 4, articolo 40, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, le parole "limitatamente all'anno 2022" sono sostituite dalle parole "limitatamente agli anni 2022 e 2023" e le parole "2021" sono sostituite da "2021 e 2022".

MOTIVAZIONE

L'emendamento interviene sulla disciplina derogatoria prevista all'art. 40 del decreto legge 50/22 la quale prevedeva, solo per il 2022, la possibilità di approvare il bilancio di previsione applicando la quota libera del risultato di amministrazione accertato dal rendiconto.

Poiché la motivazione "effetti economici della crisi ucraina" resta invariata e non si prospetta una sua soluzione nell'anno 2023, occorre mantenere la disciplina derogatoria anche per il 2023.

Innalzamento al 50% del limite per assunzioni 110 tuel

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(Disciplina assunzioni art. 110 TUEL)

All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad ampliare la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire agli enti locali soggetti attuatori degli investimenti a valere su risorse PNRR di poterle realizzare nei tempi previsti. Identica disposizione è prevista dal comma 15 dell'art. 1 del d.l. 80/2021 per le amministrazioni centrali.

Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(Disciplina incarichi Pnrr in enti dissesto o strutturalmente deficitari)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

MOTIVAZIONE

La disposizione normativa ha la finalità, per gli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa abolendo l'obbligo di risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110 TUEL per l'attuazione degli investimenti a valere su risorse del PNRR e del PNC fino al 31 dicembre 2026.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(Modalità di calcolo assunzioni eterofinanziate)

L'articolo 57, comma 3 septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole è così sostituito: "3 septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire che le Province e le Città Metropolitane, che già negli anni precedenti al 2021, hanno contabilizzato nei propri rendiconti la spesa di personale adibito a funzioni trasferite o delegate e le relative entrate, di neutralizzare tali importi, consentendo così l'individuazione di un valore soglia "identitario". In caso contrario le Province che già prima del 2021 avevano nella propria dotazione organica personale assunto eterofinanziato rischiano di non rispettare il valore soglia dell'articolo 4, pregiudicando così la piena -e propria- potenzialità assunzionale per gli anni 2022 e seguenti.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(fondo per transizione digitale nelle Province)

Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati statistici delle Province è istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze per l'anno 2023, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire tra le Province, previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

MOTIVAZIONE

Nel PNRR non sono previsti progetti specifici per supportare i processi di trasformazione digitale delle Province. L'emendamento è finalizzato prevedere la possibilità che anche le Province possano beneficiare di finanziamenti per favorire i loro processi di trasformazione digitale.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

Disciplina utilizzo personale altre amministrazioni

Al comma 557 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole "I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni" con le parole "Gli enti locali".

MOTIVAZIONE

La norma consente l'applicazione della norma a tutti gli enti locali e non solo ai Comuni e loro forme associative.

Si tratta della modalità dello "scavalco di eccedenza" che consente agli enti locali in carenza di organico, di poter utilizzare personale di altre amministrazioni oltre l'orario contrattuale,

EMENDAMENTO ultima

Dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 145 BIS

(eleggibilità sindaci a presidenti di provincia)

"1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2022 e 2023."

MOTIVAZIONE

La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1, comma 60, dispone che "Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni".

Tale disposizione comporta una sostanziale riduzione della platea dei Sindaci dei comuni della provincia candidabili a Presidente della Provincia, talvolta riducendole a poche unità. In alcuni casi, è possibile che si verifichi addirittura la situazione in cui ci sia un solo sindaco candidabile. Inoltre, ha come effetto quello di impedire una ricandidatura del Presidente di provincia, se rientrante nelle condizioni previste, anche nel caso in cui esso sia al primo mandato da Sindaco e scada nella primavera del 2023.

Per questi motivi, questa norma è stata sospesa per il 2020 e il 2021 con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto all'art. 17-bis, comma 1, che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021".

Nel mese di ottobre 2022 giungono a scadenza i mandati di molti Presidenti di provincia e si dovrà procedere alle elezioni, negli ultimi mesi del 2022 o nel mese di gennaio 2023. In mancanza di una norma che estenda la disapplicazione agli anni 2022 molti sindaci delle province interessate al voto non potranno candidarsi a presidenti di provincia poiché i loro Comuni saranno interessati al turno di elezioni amministrative nel 2023 o nel 2024.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 146 è aggiunto il seguente:

**ARTICOLO 146 BIS
(incarichi personale in quiescenza)**

All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e smi, terzo periodo, dopo le parole "sono comunque consentiti a titolo gratuito" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelli ex articolo 90 del TUEL" .

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire al personale in quiescenza di poter sottoscrivere contratti onerosi con gli enti locali di cui al TUEL.